



**SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE**



Dipartimento Tutela della Salute e
Servizi Socio-Sanitari

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE COSENZA
Dipartimento Amministrativo - Tecnico
U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE



**Al Direttore U.O.C. SISA
Dott.ssa Virginia Stefano**

OGGETTO: DCA 112/2024_ - PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, FINALIZZATA ALLA "FORNITURA DI N. 7 SISTEMI PER VIDEOENDOSCOPIA", DA DESTINARE A VARIE STRUTTURE DELL'ASP DI COSENZA. - INDIZIONE E CONTESTUALE APPROVAZIONE ATTI DI GARA – PUBBLICAZIONE CHIARIMENTI DELLA STAZIONE APPALTANTE – ID GARA G02423.

Con la presente si chiede la pubblicazione, sul sito istituzionale dell'ASP di Cosenza, nella "Sezione F – Procedure di affidamento" degli Enti aggiudicatori, dei chiarimenti, relativi alla procedura di gara identificata con:

Codice Gara: G02423

Identificativo Appalto ANAC: 5c1871ca-014e-4a2a-a081-c8b8a3648397

CIG: BC358C5C6D

A tutti gli Operatori Economici interessati,

Si comunica che, in relazione alla procedura di gara in oggetto, sono stati predisposti i chiarimenti della Stazione Appaltante, comprensivi di un chiarimento d'ufficio e delle risposte ai quesiti pervenuti dagli operatori economici entro i termini previsti dalla documentazione di gara.

I chiarimenti allegati costituiscono parte integrante della documentazione di gara e sono pubblicati, ai fini della più ampia conoscibilità e nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e pubblicità, sulla piattaforma telematica di e-procurement e sul profilo del committente dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza.

Gli operatori economici sono invitati a prenderne attenta visione ai fini della corretta predisposizione della documentazione amministrativa, tecnica ed economica richiesta per la partecipazione alla procedura.

Restano ferme e invariate tutte le ulteriori disposizioni contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare, nel Capitolato Speciale e negli altri documenti della procedura, per quanto non espressamente precisato nei presenti chiarimenti.

**Il Responsabile Unico di Progetto
*f.to Dott.ssa Rosa Greco**

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
COSENZA



U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
Direttore Ing. Antonio Capristo

Spett.li Operatori Economici

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, FINALIZZATA ALLA "FORNITURA DI N. 7 SISTEMI PER VIDEOENDOSCOPIA", DA DESTINARE A VARIE STRUTTURE DELL'ASP DI COSENZA

CHIARIMENTO D'UFFICIO

Ai fini della formulazione dell'offerta economica e ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 36/2023, si comunica che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro individuato dalla Stazione Appaltante quale contratto di riferimento per il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto è il **CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi – Confcommercio (Codice CNEL H011)**.

Resta ferma la facoltà degli operatori economici di applicare un diverso contratto collettivo nazionale di lavoro, purché siano garantite tutele economiche e normative equivalenti, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.01 al **medesimo** decreto.

Con riferimento alle richieste di chiarimento pervenute in merito alla procedura di gara in oggetto, si forniscono di seguito le relative risposte, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara.

CHIARIMENTO N. 1

Quesito:

Con riferimento al documento "Eventuali procure", richiesto come obbligatorio dalla piattaforma telematica, si chiede di confermare che, qualora l'Operatore Economico non disponga di procure da produrre, sia possibile caricare nell'apposita sezione una dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, attestante la non sussistenza di procure da allegare.

Risposta della Stazione Appaltante:

Si conferma.

Qualora l'Operatore Economico non sia tenuto a produrre procure, in quanto l'offerta e la documentazione di gara sono sottoscritte direttamente dal legale rappresentante risultante dal Registro delle Imprese ovvero da altro soggetto già legittimato senza necessità di procura, è consentito caricare nell'apposita sezione della piattaforma una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, attestante l'inesistenza di procure da produrre.

Tale modalità è ritenuta conforme ai principi di tassatività delle cause di esclusione, di favor participationis, di semplificazione amministrativa e di proporzionalità di cui al D.Lgs. 36/2023 e non costituisce motivo di esclusione, purché sia comunque garantita la corretta identificazione del soggetto legittimato alla sottoscrizione dell'offerta e della documentazione di gara.

Resta fermo che, qualora la sottoscrizione della documentazione di gara sia apposta da un procuratore o da altro soggetto munito di idonei poteri rappresentativi, dovrà essere allegata la relativa procura o altro titolo comprovante i poteri di firma, secondo quanto previsto dalla lex specialis di gara.

CHIARIMENTO N. 2

Quesito:

Con riferimento alla documentazione tecnica, il Disciplinare di gara prevede che l'offerta tecnica debba rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto d'appalto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza. Si chiede di confermare che tale requisito possa essere attestato mediante apposita dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Operatore Economico, da inserire all'interno della cartella ZIP contenente la documentazione denominata "Ulteriore documentazione tecnica" e caricata nell'apposita sezione della piattaforma telematica.

Risposta della Stazione Appaltante:

Si conferma.

L'Operatore Economico potrà attestare il rispetto delle caratteristiche minime previste dal Progetto d'appalto mediante apposita dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da altro soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza, da inserire nella cartella ZIP contenente la documentazione tecnica denominata "Ulteriore documentazione tecnica" e da caricare nell'apposita sezione della piattaforma telematica.

Resta fermo che la predetta dichiarazione non sostituisce la documentazione tecnica richiesta dalla lex specialis, ma costituisce attestazione formale dell'impegno dell'Operatore Economico a presentare un'offerta pienamente conforme alle prescrizioni progettuali e alle specifiche tecniche minime previste dalla documentazione di gara.

La Stazione Appaltante procederà, in sede di valutazione dell'offerta tecnica, alla verifica dell'effettiva conformità delle soluzioni proposte alle caratteristiche minime previste dal Progetto d'appalto, nonché dell'eventuale sussistenza dei presupposti per l'applicazione del principio di equivalenza di cui all'art. 79 del D.Lgs. 36/2023, ove invocato dall'Operatore Economico.

Pertanto, la sola dichiarazione non è di per sé sufficiente a dimostrare la conformità dell'offerta qualora la documentazione tecnica evidenzia elementi difformi rispetto alle prescrizioni della lex specialis, restando impregiudicati i poteri della Commissione giudicatrice di verificare la rispondenza sostanziale dell'offerta alle prescrizioni di gara.

CHIARIMENTO N. 3

Quesito:

Nel Capitolato Tecnico è previsto che "Tutta la documentazione fornita in fase di gara dovrà essere in lingua italiana, pena esclusione". Considerato che alcuni documenti tecnici, quali le Dichiarazioni di Conformità (Declaration of Conformity – DoC), le certificazioni CE e altra documentazione tecnica del fabbricante, sono normalmente redatti in lingua inglese secondo standard internazionali, si chiede se tali documenti possano essere prodotti in lingua inglese, senza necessità di traduzione in lingua italiana.

Risposta della Stazione Appaltante:

Si conferma che le Dichiarazioni di Conformità (DoC), le certificazioni CE e gli altri documenti tecnici rilasciati dal fabbricante secondo standard internazionali possono essere prodotti in lingua inglese, purché risultino completi, leggibili e idonei a consentire la verifica dei requisiti richiesti dalla documentazione di gara.

Resta fermo che tutta la documentazione predisposta direttamente dall'Operatore Economico ai fini della partecipazione alla procedura (quali dichiarazioni, relazioni, elaborati descrittivi, schede esplicative, attestazioni e ogni altro documento redatto per la gara) dovrà essere presentata in lingua italiana, secondo quanto previsto dalla lex specialis.

La Stazione Appaltante si riserva, qualora lo ritenga necessario ai fini dell'istruttoria, della verifica della conformità tecnica o della corretta interpretazione del contenuto della documentazione prodotta, di



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
COSENZA



richiedere, nei limiti consentiti dalla normativa vigente e senza alterazione del contenuto sostanziale dell'offerta, la traduzione in lingua italiana dei documenti tecnici prodotti in lingua inglese.

Resta in ogni caso impregiudicata la responsabilità dell'Operatore Economico in ordine alla completezza, autenticità e corrispondenza della documentazione prodotta.

🔑 CHIARIMENTO N. 4

Quesito:

Con riferimento alla cauzione provvisoria da prestare per la partecipazione alla procedura, si chiede di confermare che, ai sensi dell'art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, gli operatori economici in possesso di una o più certificazioni tra quelle previste dall'Allegato II.13 al Codice dei contratti pubblici possano beneficiare dell'ulteriore riduzione del 20% dell'importo della garanzia provvisoria.

Risposta della Stazione Appaltante

Si conferma.

L'importo della garanzia provvisoria è riducibile nelle misure previste dall'art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, ricorrendone i presupposti e nel rispetto delle condizioni stabilite dalla medesima disposizione normativa.

Pertanto, gli operatori economici in possesso delle certificazioni previste dall'Allegato II.13 al D.Lgs. 36/2023 possono beneficiare dell'ulteriore riduzione del 20%, purché il possesso delle certificazioni sia debitamente documentato secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara.

Resta fermo che le riduzioni della garanzia sono applicabili esclusivamente nei casi, nei limiti e secondo le modalità espressamente disciplinate dall'art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023.

🔑 CHIARIMENTO N. 5

Quesito:

Con riferimento ai richiami agli allegati contenuti nel Disciplinare di gara, si chiede di confermare la corretta corrispondenza della seguente documentazione:

- ✓ Patto d'Integrità: Allegato n. 7;
- ✓ Codice di Comportamento: Allegato n. 8;
- ✓ Scheda Offerta Tecnica: Allegato n. 9;
- ✓ Scheda Offerta Economica: Allegato n. 10.

Risposta della Stazione Appaltante

Si conferma.

I richiami contenuti nel Disciplinare di gara agli Allegati n. 2, n. 3, n. 7 e n. 8 sono riconducibili ad un mero refuso materiale derivante dall'utilizzo di una numerazione riferita ad una precedente procedura di gara.

La corretta corrispondenza degli allegati della presente procedura è la seguente:

- ✓ **Allegato n. 7** – Patto d'Integrità;
- ✓ **Allegato n. 8** – Codice di Comportamento;
- ✓ **Allegato n. 9** – Scheda Offerta Tecnica;
- ✓ **Allegato n. 10** – Scheda Offerta Economica.

Si precisa che il suddetto refuso riguarda esclusivamente la numerazione degli allegati richiamati nel Disciplinare di gara e non incide sul contenuto della documentazione di gara, sulle prescrizioni della lex specialis, sulle modalità di partecipazione, né sulla formulazione delle offerte.

Restano pertanto validi, ai fini della partecipazione alla procedura, gli allegati effettivamente pubblicati sulla piattaforma telematica di e-procurement e sul profilo del committente, ai quali gli operatori economici dovranno fare esclusivo riferimento.

CHIARIMENTO N. 6

Quesito:

Si chiede cortesemente di confermare la corretta interpretazione della documentazione di gara e, in particolare, della documentazione da inserire nell'Offerta Tecnica.

Si richiede di confermare che la Scheda di Offerta Tecnica (Allegato 9) costituisca un modulo riepilogativo e sintetico finalizzato all'identificazione dei prodotti offerti e alla descrizione sintetica delle relative caratteristiche tecniche.

Si chiede inoltre di confermare che la Relazione Tecnica, prevista dall'art. 14 del Disciplinare di gara, debba invece essere redatta come documento tecnico-descrittivo di dettaglio, contenente la descrizione completa delle apparecchiature e delle soluzioni offerte, la dimostrazione della conformità ai requisiti del Capitolato Tecnico, nonché gli elementi necessari alla valutazione da parte della Commissione secondo i criteri e sub-criteri di cui all'art. 16.1 del Disciplinare.

Si chiede pertanto di confermare che i due documenti debbano presentare strutture differenti.

Risposta della Stazione Appaltante

Si conferma che trattasi di documenti strutturati in maniera differente, coerentemente con quanto indicato nella suddetta richiesta. Per meglio chiarire la forma della relazione tecnica si prega di fare riferimento al paragrafo del capitolato tecnico "Altro, per tutte le apparecchiature - pena esclusione".

CHIARIMENTO N. 7

Quesito:

Con riferimento al punto 2.g del Capitolato Tecnico, relativo alla fornitura di una stampante a colori di ultima generazione ad alta risoluzione, si chiede di specificare le caratteristiche minime richieste della stampante, con particolare riferimento al formato di stampa, alla tecnologia di stampa e all'eventuale necessità che la stessa sia di tipo medica e corredata delle relative certificazioni di conformità.

Risposta della Stazione Appaltante

È richiesta stampante non medica formato A4, da collegare al PC da intendersi incluso nella fornitura da eseguire, necessario e indispensabile all'archiviazione e gestione delle immagini richiesta al punto 2 a) del capitolato.

CHIARIMENTO N. 8

Quesito:

In merito al requisito 2.c si chiede se il sistema di archiviazione richiesto debba essere in grado di editare i dati acquisiti (immagini /video) oppure se è semplicemente necessario che il formato di tali dati debba essere riproducibile ed editabile mediante software utilizzabili sui comuni personal computer.

Risposta della Stazione Appaltante

Il requisito 2.c specifica esattamente che "acquisizione/registrazione immagini e video in alta definizione editabili e riproducibili in formati compatibili con i comuni personal computer; in alternativa l'offerta dovrà includere tutti dispositivi hardware e software necessari a svolgere quanto sopra descritto". Pertanto, saranno ammesse entrambe le soluzioni elencate.

CHIARIMENTO N. 9

Quesito:

In merito alle Specifiche del punto 2 "Sistema gestione e archiviazione dati, con particolare riferimento al requisito: "d. possibilità di registrazione e gestione di immagini e video su periferica rimovibile (CD, DVD, pendrive, Hard Disk esterni,) ed unità di rete " riportato nell'Allegato 2 Capitolato Tecnico, si chiede di



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
COSENZA



confermare che I supporti CD e DVD siano indicati a titolo meramente esemplificativo e non costituiscano un requisito obbligatorio, fermo restando il soddisfacimento della funzionalità richiesta mediante altre periferiche rimovibili.

Risposta della Stazione Appaltante

Si conferma quanto richiesto, fermo restando la verifica del soddisfacimento della funzionalità richiesta mediante periferiche alternative proposte a cura della Commissione Giudicatrice.

CHIARIMENTO N. 10

Quesito:

Con Delibera a contrarre n. 750 del 29/05 /2026 l'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza è stata approvata l'indizione di una procedura aperta per l'affidamento della fornitura di N. 7 SISTEMI PER VIDEOENDOSCOPIA, da destinare a varie strutture dell'ASP di Cosenza.

-In particolare, nell'allegato 2 Capitolato tecnico, viene richiesto all'interno del lotto unico Videoprocessore con intelligenza artificiale;

-Tale previsione risulta tuttavia totalmente inconferente rispetto alla strumentazione che viene specificamente richiesta per i sistemi di videoendoscopia.

Siamo ad evidenziare come la presenza di Videoprocessore con intelligenza artificiale all'interno di un lotto unico contenente la strumentazione suddetta sia lesivo dei principi della concorrenza ex artt. 1 e 3 del D.lgs. n. 36 del 2023 e della specifica disciplina sulla suddivisione in lotti ex art. 58 del D.lgs. n. 36 del 2023.

In ordine alla possibilità per la Pubblica Amministrazione di accorpate in un unico lotto prodotti eterogenei è doveroso fare alcuni richiami normativi.

L'art. 58 del D.lgs. n. 36 del 2023 prevede che:

Per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Nel bando o nell'avviso di indizione della gara le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti tenendo conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese.

Disposizione che deve essere integrata dal fondamentale principio di libera concorrenza della Direttiva Europea

2014/24/EU. Infatti, quest'ultima nel considerando n.78 prevede:

A tal fine e per rafforzare la concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero in particolare essere incoraggiate a suddividere in lotti i grandi appalti () Se l'amministrazione aggiudicatrice decide che non è appropriato suddividere l'appalto in lotti, la relazione individuale o i documenti di gara dovrebbero contenere un'indicazione dei principali motivi della scelta dell'amministrazione aggiudicatrice ().

Principio poi riconfermato nell'art. 46 della stessa:

Tranne che per gli appalti la cui suddivisione sia stata resa obbligatoria a norma del paragrafo 4 del presente articolo, le amministrazioni aggiudicatrici indicano i motivi principali della loro decisione di non suddividere in lotti.

Del resto, il confronto concorrenziale non è funzionale esclusivamente a salvaguardare la libertà di iniziativa economica di ciascuno, quanto anche allo stesso interesse pubblico ad ottenere l'offerta economicamente più vantaggiosa, così come prevede l'art. 108 del D.lgs. n. 36 del 2023 e confermato dalla giurisprudenza:



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
COSENZA



in materia di appalti pubblici è principio di carattere generale la preferenza per la suddivisione in lotti, in quanto diretta a favorire la partecipazione alle gare delle piccole e medie imprese; tale principio, come recepito all'art. 51 D.Lgs. n. 50 del 2016, non costituisce peraltro una regola inderogabile: la norma consente alla stazione appaltante di derogarvi per giustificati motivi, che devono essere puntualmente espressi nel bando o nella lettera di invito, essendo il precetto della ripartizione in lotti funzionale alla tutela della concorrenza (Cons. St., sez. V, 7 febbraio 2020, n. 973).

E' evidente come l'accorpamento in unico lotto della strumentazione e dei moduli di intelligenza artificiale precluda la massima partecipazione alla procedura di gara da parte degli operatori presenti sul mercato, così da rendere impossibile alla Pubblica amministrazione di ottenere ab origine offerte maggiormente convenienti sia dal punto di vista tecnico che economico; diversamente, attraverso una suddivisione in lotti distinti, in grado di aumentare la competizione, tale risultato potrebbe essere agevolmente conseguito, peraltro in accordo con i principi del risultato e dell'accesso al mercato considerati quali veri e propri criteri guida secondo il nuovo codice appalti.

Non solo.

Nel bilanciamento tra interesse pubblico e privato, la modifica suggerita (prevedere dei lotti indipendenti al posto di un lotto unico indivisibile) non è funzionale esclusivamente a salvaguardare la libertà di iniziativa economica di ciascuno, quanto anche allo stesso interesse pubblico ad ottenere l'offerta economicamente più vantaggiosa, con il fine ultimo di garantire una migliore tutela del diritto alla salute dei destinatari della fornitura oggetto di gara, senza condurre ad un aggravio di spesa.

Per tutte queste ragioni siamo a chiedere:

-La suddivisione del Lotto unico, mediante la previsione di lotti distinti, comportando alla separazione e quindi alla conseguente creazione di specifici lotti aventi ad oggetto Videoprocessore con intelligenza artificiale.

Solo in tale maniera sarebbe garantito contestualmente il massimo rispetto della concorrenza e la funzionalità rispetto al perseguimento dell'interesse pubblico primario, la salute dei cittadini;

Risposta della Stazione Appaltante

Preso atto di quanto esposto, questa Stazione Appaltante ha inteso strutturare l'Appalto in singolo lotto al fine esclusivo di garantire la piena compatibilità tecnologica tra le componenti del sistema, che potrebbe potenzialmente essere inficiata dalla fornitura di un sistema unico avente più componenti fornite da produttori diversi. Questa Stazione Appaltante eseguirà una valutazione tecnica effettuata dalla Commissione Giudicatrice appositamente nominata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basata sui dati e sulla documentazione esibita. Pertanto, si ritiene che l'effettiva compatibilità tra sistemi di diversi produttore possa inficiare la qualità del sistema fornito e impattare negativamente sulla routine clinica e sugli outcome di salute effettivi. Inoltre, si ritiene che la scelta orientata alla suddivisione in lotti impatterebbe negativamente anche sul costo complessivo dei sistemi forniti. Al contempo, si è ritenuta efficace ed efficiente la scelta eseguita con orientamento specifico alla successiva gestione della manutenzione dei sistemi di che trattasi, ritenendo che con beni forniti dal medesimo fornitore la gestione manutentiva possa risultare ottimale sia per l'utilizzatore che per il servizio preposto alla gestione manutentiva, assicurando minori tempi di fermo macchina e una diagnosi e risoluzione tempestiva delle criticità. Tenuto conto di quanto rilevato, si ribadisce che la scelta di richiedere come caratteristica tecnica di minima "videoprocessore dotato di intelligenza artificiale" è stata definita al solo fine di fornire alle strutture sanitarie destinatarie dei beni, tecnologie all'avanguardia, di elevatissimo avanzamento tecnologico in grado

rilevare anche la presenza di lesioni non immediatamente riconoscibili ad occhio nudo, e tale strumento risulta, a conoscenza della UOS Ingegneria Clinica, l'aspetto tecnicamente più evoluto, al momento, sul mercato di riferimento per il conseguimento dell'obiettivo di che trattasi. Ciononostante, qualora il requisito richiesto dovesse risultare lesivo anche di una parte del mercato di riferimento, con il presente chiarimento si precisa che saranno considerate valide tecnologie alternative a quella richiesta come caratteristica di minima "videoprocessore dotato di intelligenza artificiale" purché adeguatamente motivate e ritenute valide e tecnicamente equivalenti dalla Commissione Giudicatrice della presente procedura di gara.

🔑 CHIARIMENTO N. 10

Quesito:

Criterio 1.a: Si chiede di confermare se sia ammessa l'offerta di un modulo di intelligenza artificiale dedicato alla rilevazione delle lesioni non integrato nel videoprocessore, bensì fornito come dispositivo/modulo esterno collegato.

Risposta della Stazione Appaltante

Sì, sarà ammessa offerta avente modulo di intelligenza artificiale non integrato, al fine di consentire la massima partecipazione alla procedura di che trattasi.

🔑 CHIARIMENTO N. 11

Quesito:

Criterio 1.k: Considerando che la funzione di visualizzazione simultanea dell'immagine endoscopica e di una proveniente da fonte esterna (Picture in Picture e/o altro sistema di raffronto diagnostico) è già espressamente richiesta tra le caratteristiche del monitor, si chiede se sia possibile valutare tale requisito per il videoprocessore come preferenziale e non come requisito minimo.

Risposta della Stazione Appaltante

Si accorda quanto richiesto rendendo il suddetto requisito preferenziale. Gli operatori economici che intendono presentare offerta dovranno esplicitare le caratteristiche di dettaglio del sistema proposto.

🔑 CHIARIMENTO N. 12

Quesito:

Si chiede di confermare se con la dicitura "sistema di identificazione e tracciabilità" si intenda la possibilità di visualizzare direttamente a monitor i dettagli tecnici dello strumento in uso (quali modello, matricola, caratteristiche dimensionali, ecc.). In caso contrario, si prega di dettagliare i requisiti minimi richiesti per gli endoscopi richiesti.

Risposta della Stazione Appaltante

Per "sistema di identificazione e tracciabilità" si intendono sistemi di identificazione univoca degli endoscopi richiesti attraverso soluzioni tecnologiche alternative (es. RFID, codici a barre e software, ecc.) che saranno valutate dalla Commissione Giudicatrice. Gli operatori economici che intendono presentare offerta dovranno esplicitare le caratteristiche di dettaglio del sistema proposto.

🔑 CHIARIMENTO N. 13

Quesito:

Criterio 8.e: Si chiede se sia ammessa l'offerta di un videogastroscopio dotato di un canale operativo con diametro interno non inferiore a 3.2 mm.

Risposta della Stazione Appaltante

Si conferma quanto richiesto.

CHIARIMENTO N. 14

Criterio 9.f: Si chiede se sia ammessa l'offerta di un videocolonscopio dotato di zoom ottico avente una lunghezza utile non inferiore a 1350 mm.

Risposta della Stazione Appaltante

Si conferma quanto richiesto.

CHIARIMENTO N. 15

In riferimento al Capitolato tecnico, a pag. 1 viene indicato che “Il sistema richiesto dovrà essere fornito completo di ogni accessorio (UPS, trasformatore di isolamento, supporti, adattatori, cavi di connessione, etc...) che sia necessario per la completa fruibilità delle prestazioni descritte nella presente scheda”. Si chiede conferma che l’elenco di accessori riportato sia a titolo puramente esemplificativo. 3) In riferimento al Capitolato tecnico, per la voce “Pompa di irrigazione per endoscopia” vengono richiesti “sistemi di sicurezza e di allarme per anomalie di funzionamento”. Dal momento che tali caratteristiche sono tipiche di sistemi di irrigazione chirurgici, si chiede conferma che trattasi di refuso. 4) In riferimento al Capitolato tecnico, per la voce “Sistema di gestione e archiviazione dati” viene richiesta una “stampante a colori di ultima generazione ad alta risoluzione”. Si chiede di meglio specificare se tale stampante dovrà essere allocata sulla colonna endoscopica (tipo medicale, formato A6) oppure su scrivania dedicata alla refertazione (tipo non medicale, formato A4). 5) In riferimento ai criteri di valutazione dell’offerta, data la discrezionalità della valutazione, al fine di permettere una migliore valutazione, si chiede di confermare che sarà prevista – se richiesta dalla commissione – una prova visione dei sistemi oggetto di offerta. 6) In riferimento al Capitolato tecnico, al paragrafo 5 – Garanzia full risk, viene richiesto che “la garanzia ... deve essere di tipo full-risk, assicurando il ripristino delle condizioni di normale funzionamento in qualsiasi caso, anche in presenza di guasti dovuti all’utilizzo improprio e/o ad eventi accidentali”. Si chiede di confermare che con utilizzo improprio e/o eventi accidentali si intendano danni causati dall’operatore e/o dai pazienti inerenti all’utilizzo e all’usura delle apparecchiature (a titolo esemplificativo ma non esaustivo morsicature, cadute accidentali, ecc.) e siano esclusi eventi naturali ed atmosferici, tipicamente oggetto di polizze assicurative dedicate. 7) In riferimento al Capitolato tecnico, si chiede di confermare che tutti i videoendoscopi richiesti (ref. 6-7 8-9) debbano essere nuovi di fabbrica e top di gamma nel portfolio prodotti delle aziende offerenti. 8) In riferimento al Capitolato tecnico, si chiede di confermare che eventuali muletti debbano essere dello stesso modello delle apparecchiature inserite in offerta economica.

Risposta della Stazione Appaltante

Si conferma che l’elenco di accessori indicato è titolo esemplificativo. L’offerta degli accessori proposti sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice.

Per “sistemi di sicurezza e di allarme per anomalie di funzionamento” si intendono i sistemi di controllo e protezione della portata idrica. Pertanto, si ribadisce quanto richiesto nel capitolato tecnico.

È richiesta stampante non medicale formato A4, da collegare al PC da intendersi incluso nella fornitura da eseguire, necessario e indispensabile all’archiviazione e gestione delle immagini richiesta al punto 2 a) del capitolato.



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
COSENZA



Non è prevista una prova pratica dei sistemi oggetto di offerta.

Si riporta quanto dettagliato nel paragrafo 5 del capitolato tecnico: “La garanzia deve avere durata almeno pari a 36 mesi dalla data del collaudo dei sistemi e deve essere di tipo full-risk, assicurando il ripristino delle condizioni di normale funzionamento in qualsiasi caso, anche in presenza di guasti dovuti all’utilizzo improprio e/o ad eventi accidentali”. Pertanto, la garanzia full risk offerta deve essere comprensiva anche di danni causati con utilizzo improprio e/o eventi accidentali si intendano danni causati dall’operatore e/o dai pazienti inerenti all’utilizzo e all’usura delle apparecchiature (a titolo esemplificativo ma non esaustivo morsicature, cadute accidentali, ecc.)

Si ribadisce che tutti i videoendoscopi richiesti (ref. 6-7 8-9) devono essere nuovi di fabbrica e top di gamma.

I muletti forniti in sostituzione delle apparecchiature fornite, in caso di guasto, secondo quanto previsto dall’offerta tecnica, possono essere di modello diverso da quelli delle apparecchiature inserite in offerta economica, purchè siano integrabili e compatibili con i sistemi forniti, nonché verificati secondo le normative vigenti e dotati di certificato CE e dichiarazione di conformità.

Il Responsabile Unico di Progetto
Dott.ssa Rosa Greco